

## ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 27 - numero 5857 di Martedì 27 maggio 2025

# **Publicato in Gazzetta Ufficiale l'Accordo Stato-Regioni sulla formazione**

*Il 24 maggio 2025 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il nuovo Accordo in materia di formazione sancito il 17 aprile 2025 in sede di Conferenza Stato-Regioni. La storia dell'accordo, la clausola di salvaguardia e le disposizioni transitorie.*

Brescia, 27 Mag ? Finalmente si conclude il lunghissimo iter che ha contraddistinto il tanto atteso **nuovo accordo** ? spesso chiamato "Accordo Unico" ? sulla **formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro**.

Infatti, come già ricordato anche in una [nostra news](#), il **24 maggio 2025** è stato pubblicato sulla **Gazzetta Ufficiale** n. 119 il nuovo [Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025](#): "Accordo, ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza, di cui al medesimo decreto legislativo n. 81 del 2008". Nuovo accordo che era già stato sancito il 17 aprile 2025 in sede di Conferenza Stato-Regioni.

Partendo da quanto pubblicato in Gazzetta ci soffermiamo oggi, rimandando ad altri articoli eventuali approfondimenti sui [contenuti dell'Accordo](#), su come l'Accordo è nato e sulle conseguenze della pubblicazione riguardo alle date connesse alle **disposizioni transitorie**.

L'articolo si sofferma su vari argomenti:

- [Accordo in Gazzetta Ufficiale: l'allegato A e la storia dell'accordo](#)
- [Accordo in Gazzetta Ufficiale: la clausola di salvaguardia](#)
- [Accordo in Gazzetta Ufficiale: l'entrata in vigore e le disposizioni transitorie](#)

Pubblicità

<#? QUI-PUBBLICITA-SCORM1-[EL1021] ?#>

## **Accordo in Gazzetta Ufficiale: l'allegato A e la storia dell'accordo**

Come indicato in **Gazzetta Ufficiale**, la **Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano** ha sancito l'accordo ai sensi dell'art. 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sul documento che ne costituisce parte integrante (**allegato A**), finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza.

Partiamo dunque da quanto indicato nell'Allegato A e cerchiamo brevemente di ricordare la **storia dell'Accordo**, riprendendo quanto indicato proprio nella **premessa dell'Allegato A**.

In **premessa** si ricorda che ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del d.lgs. n. 81/2008 - come modificato dalla legge 215/2021 - è stato necessario "procedere **all'accorpamento, alla rivisitazione e alla modifica degli accordi attuativi del d.lgs. n. 81/2008** in materia di formazione in modo da garantire:

*a) l'individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro;*

*b) l'individuazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa;*

*b-bis) il monitoraggio dell'applicazione degli accordi in materia di formazione, nonché' il controllo sulle attività formative e sul rispetto della normativa di riferimento, sia da parte dei soggetti che erogano la formazione, sia da parte dei soggetti destinatari della stessa.*

Tutto ciò premesso, il Governo, le Regioni e le province autonome hanno proceduto:

1. "alla **rivisitazione**, alla **modifica** e all'**accorpamento** degli Accordi attuativi del d.lgs. n. 81/2008;
2. all'aggiornamento dell'**allegato XIV** del d.lgs. n. 81/2008 ai sensi dell'art. 98, comma 3;
3. all'individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione per tutti i soggetti per i quali è previsto l'obbligo formativo rientranti nell'ambito di applicazione del presente accordo ivi compresi i **lavoratori, datori di lavoro e lavoratori autonomi** che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, secondo quanto previsto dall'articolo 2 del DPR n. 177 del 14 settembre 2011;
4. all'individuazione delle **modalità di verifica finale di apprendimento** obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle modalità delle **verifiche di efficacia della formazione** durante lo svolgimento della prestazione lavorativa".

## **Accordo in Gazzetta Ufficiale: la clausola di salvaguardia**

Sempre in **premessa** si indica poi che "resta ferma la facoltà per le Regioni e Province autonome di **introdurre o mantenere disposizioni più favorevoli** in materia di salute e sicurezza sul lavoro". E che l'attuazione del presente accordo "**non può comportare una diminuzione** del livello di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro preesistente in ciascuna Regione o Provincia autonoma".

Tuttavia è stata inserita, in considerazione di alcune problematiche sorte in sede di Conferenza Stato-Regioni una vera e propria "**clausola di salvaguardia**" per la **Provincia autonoma di Bolzano**.

Per conoscerla meglio possiamo riprendere alcune delle considerazioni/indicazioni premesse all'accordo:

- *"Considerato che, nel corso del predetto incontro tecnico del 25 ottobre 2024, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano hanno espresso avviso favorevole alla conclusione dell'accordo, con la richiesta della Provincia autonoma di Bolzano di inserire la clausola di salvaguardia per le medesime province autonome";*
- *"Considerato che nel corso dell'incontro tecnico del 28 gennaio 2025, il Ministero delle imprese e del made in Italy ha comunicato di non avere rilievi da formulare sul nuovo testo dell'accordo, mentre i Coordinamenti interregionali competenti in materia di formazione e di salute e le altre regioni che hanno partecipato alla riunione hanno ritenuto non accoglibili le sopraccitate richieste della Provincia autonoma di Bolzano, aventi ad oggetto la possibilità di ricorrere a modalità di apprendimento da remoto";*
- *"Considerato che, nel corso della seduta del 17 aprile 2025 di questa Conferenza, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano hanno espresso avviso favorevole alla stipula dell'accordo, condizionato all'accoglimento dell'inserimento nel testo della seguente clausola di salvaguardia per la Provincia autonoma di Bolzano".*

Questa la **clausola di salvaguardia** inserita (che ha permesso all'Accordo di essere definitivamente sancito): "In considerazione delle sue specificità territoriali e linguistiche e del particolare tessuto economico-sociale, la Provincia autonoma di Bolzano, in accordo con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nell'ambito di specifici progetti pilota, può prevedere in via sperimentale differenti modalità di fruizione dei corsi e alternativi sistemi di apprendimento, anche da remoto, nonché deroghe al rapporto docente/discente nell'erogazione della formazione".

## Accordo in Gazzetta Ufficiale: l'entrata in vigore e le disposizioni transitorie

Benché il testo dell'Accordo fosse da tempo conosciuto, sicuramente la **data della pubblicazione dell'Accordo in Gazzetta Ufficiale** è importante per arrivare a comprendere le date connesse anche alla **Parte VII (Altre disposizioni)** indicate nell'Allegato A dell'Accordo stesso.

Le riprendiamo integralmente inserendo, ora, le date effettive.

### PARTE VII? ALTRE DISPOSIZIONI

#### 1. ENTRATA IN VIGORE

*Il presente accordo entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (è entrato in vigore il **24 maggio 2025**).*

#### 2. DISPOSIZIONI TRANSITORIE

*In fase di prima applicazione e comunque non oltre dodici mesi dall'entrata in vigore del presente accordo (non oltre il **24 maggio 2026**), possono essere avviati i corsi secondo quanto previsti degli accordi Stato-Regioni abrogati al successivo punto 3 nonché dell'allegato XIV (Contenuti minimi del corso di formazione per i coordinatori per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori) del d.lgs. n. 81/2008 vigente prima dell'entrata in vigore del presente accordo.*

*Al fine di consentire la piena ed effettiva attuazione degli obblighi formativi di cui all'art. 37 del d.lgs. n. 81/2008, i datori di lavoro sono tenuti a frequentare il corso di formazione di cui alla parte II, punto 3, del presente accordo in modo che lo stesso venga concluso entro e non oltre il termine di 24 mesi (entro e non oltre il **24 maggio 2027**) dall'entrata in vigore del presente accordo.*

*Mentre i corsi di formazione per datore di lavoro, già erogati alla data di entrata in vigore del presente accordo (già erogati al **24 maggio 2025**), i cui contenuti siano conformi al presente accordo sono riconosciuti. L'aggiornamento dei suddetti corsi parte dalla data di fine corso riportata nell'attestato.*

In conclusione, rimandiamo a futuri articoli e ai nostri precedenti approfondimenti per maggiori dettagli sul nuovo Accordo Stato-Regioni che, al di là delle disposizioni transitorie, è entrato in vigore il 24 maggio 2025.

Tiziano Menduto

### **Scarica la normativa di riferimento:**

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano - Repertorio atto n. 59/CSR del 17 aprile 2025 - Accordo, ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza, di cui al medesimo decreto legislativo n. 81 del 2008 ? documento pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 24 maggio 2025.



Licenza Creative Commons

---

[www.puntosicuro.it](http://www.puntosicuro.it)